

PROCEDURA DI GARA RISTRETTA IN AMBITO COMUNITARIO - CIG 7652839A84 - FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA RISTRETTA CIG 7652839A84

CHIARIMENTI N. 1 DEL 6 NOVEMBRE 2018

Come previsto all’art. 2, paragrafo 2.2, del Disciplinare di gara prima fase con la presente nota si rappresentano alcune richieste di chiarimento pervenute e le risposte inviate da questa Amministrazione, al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto del principio generale di *par condicio* tra i concorrenti.

Domanda n. 1

Se ai fini del rispetto del requisito speciale di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.2 del disciplinare di gara, siano ammissibili le seguenti tipologie di servizi:

§ Servizi di implementazione regolatoria svolti per conto di autorità di regolazione di settori diversi da quelli energetici;

§ Servizi svolti nell’ambito di procedure di affidamento di concessioni per la distribuzione del gas (DM 226/2011) che includono, tra le altre, le attività di:

- Analisi e definizione del modello regolatorio

- Modellizzazione tariffaria sulla base del modello in vigore

- Analisi e sviluppo del modello di cost-benefit analysis (CBA)

- Valutazione degli impatti derivanti dall’applicazione dei costi standard per la valorizzazione degli investimenti a fini tariffari

RISPOSTA n. 1

In via preliminare si rammenta che il requisito in questione prevede che, ai fini della qualificazione, ogni singolo candidato deve - a pena di esclusione - aver stipulato, ed eseguito, almeno due contratti di supporto specialistico e/o consulenza con Autorità di regolazione e/o gestori di rete di trasmissione e/o distribuzione di energia elettrica e/o gas naturale e/o servizio idrico, operanti nell’Unione Europea, relativo all’implementazione regolatoria e/o attuazione da parte dei soggetti regolati dell’approccio “Totex”.

Ciò premesso si precisa, in primo luogo, che non è possibile in questa sede fornire indicazioni sull’effettivo possesso di un requisito di partecipazione trattandosi di valutazioni che spetteranno ai soggetti indicati all’art. 14 del Disciplinare di gara (fase di qualificazione).

In ogni caso, ai fini di una corretta interpretazione del requisito in questione e conseguenti valutazioni esclusivamente in capo al candidato, si fa presente che:

1. i contratti devono essere stati stipulati, ed eseguiti, con: (i) Autorità di regolazione di qualunque settore e/o (ii) e/o gestori di rete di trasmissione esclusivamente operanti nei settori energia elettrica e/o gas naturale e/o servizio idrico e/o (iii) gestori di rete di distribuzione esclusivamente operanti nei settori energia elettrica e/o gas naturale e/o servizio idrico;
2. i contratti devono avere come oggetto "supporto specialistico e/o consulenza relativo all’implementazione regolatoria e/o attuazione da parte dei soggetti regolati dell’approccio “Totex”; ai fini del significato dell’espressione "approccio totex" si rinvia al documento di consultazione citato all’art. 3, paragrafo 3.1 del Disciplinare di gara (fase di qualificazione)

Domanda n. 2

In considerazione del fatto che la società è una società di consulenza operante a livello globale su molti paesi il cui modello operativo prevede che ogni paese abbia una sua legal entity controllata al 100% dalla casa madre, ma con un brand unico e un sistema di knowledge sharing e condivisione delle risorse trasversale e comune a tutti i Paesi in cui opera, si richiede se siano ammissibili per il rispetto del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.2 anche progetti svolti da legal entity operanti in Paesi diversi dall’Italia che abbiano le caratteristiche richieste dal disciplinare, senza ricorrere all’avalimento.

RISPOSTA n. 2

Non è ammissibile, nel caso rappresentato, non ricorrere all'avvalimento.

In considerazione sia della disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che della "lex specialis" contenuta nel Disciplinare di gara (fase di qualificazione) in ipotesi di un candidato non in possesso direttamente del requisito di cui al par. 6.2 del Disciplinare di gara (fase di qualificazione) è possibile unicamente far ricorso:

- a) o ad una forma associativa di cui all'art. 6, par. 6.3, del Disciplinare di gara (fase di qualificazione);
- b) o all'avvalimento di cui all'art. 7 del Disciplinare di gara (fase di qualificazione) anche se trattasi di soggetti facenti parte dello stesso gruppo societario.

Domanda n. 3

Nel modello '1-quater Istanza Totex', è richiesto, al punto 3, di indicare 'le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli componenti associati' in termini percentuali. In questa fase, le attività non sono ancora note in dettaglio, per cui qualunque suddivisione del lavoro tra i componenti associati potrà avere solo carattere qualitativo e non vincolante. Ritenete che ciò sia sufficiente ai fini della vostra valutazione?

RISPOSTA n. 3

Si conferma che in questa fase procedurale si ritiene sufficiente una suddivisione a carattere qualitativo fermo restando che - nel corso dell'eventuale seconda fase procedurale della gara ristretta - l'associazione sarà tenuta a fornire informazioni più dettagliate e vincolanti nei termini che verranno indicati nella lettera di invito e relativa documentazione ad essa allegata.

Direzione Affari Generali e Risorse
Il Vice Direttore
Massimo Donghi
(documento sottoscritto digitalmente)